



ORIGINALE B

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Avv. CONCETTA RIVERSO

Sent. N. 6859/12

Cron. N.

8669/12

R.G. N.

18898/09

REP. N. 3857/12

Spedita il: 20/05/11

Depositata il:

2/06/12

PUBBLICATA IL

23 OTT. 2012

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.18898/09 Ruolo Generale promossa

DA:

[REDACTED] Cod. Fisc. [REDACTED], rappresentato e difeso
come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Marco Bordoni e
domiciliato presso il suo studio a San Lazzaro di Savena (BO) in via Emilia n. 3.

attore

CONTRO

U.G.F. ASSICURAZIONI SPA, (P. IVA 02705901201) con sede a Bologna in via
Stalingrado n. 45 in persona del suo procuratore dott. Marco Salomone; rappresentata,
come da mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. [REDACTED] e
domiciliata presso il suo studio a Bologna in via [REDACTED]

convenuta

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la
domanda di parte attrice e conseguentemente, accertata la responsabilità esclusiva della
signora [REDACTED] nella causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la
validità del nesso causale tra sinistro e lesioni subite dal signor [REDACTED]
condannare la compagnia U.G.F. Assicurazioni SPA al pagamento, in favore dell'attore
delle somme relative al ristoro di tutti i danni dallo stesso patiti, patrimoniali e non
patrimoniali, ivi compresi quello biologico e quello morale, nessuno escluso, nella
misura che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal
di del dovuto al saldo, dedotto l'acconto di €600,00.

Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA 4% CPA e 12,5% ex art. 14
T.P.F.”

G

Il procuratore della convenuta Assicurazione chiede e conclude:

“Voglia l’On. Giudice di Pace adito contrariis reiectis:

nel merito, respingere la domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata dichiarando congruo e soddisfacente l’importo ante causam corrisposto di €600,00.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio la compagnia U.G.F. Assicurazioni spa, al fine di sentir dichiarare in capo alla signora [redacted] la responsabilità del sinistro accaduto in data 28 aprile 2008 e, di conseguenza, condannare la convenuta assicurazione al risarcimento dei danni da egli subiti nell’occasione.

Esponesse l’attore che in data 28 aprile 2008, mentre alla guida del proprio veicolo Volvo targato [redacted] percorreva via Inviti, veniva urtato dal veicolo Polo VW targato [redacted] di proprietà e condotto dalla signora [redacted] che si immetteva su via [redacted] senza concedere la dovuta precedenza.

Deduceva l’attore che, a causa dell’urto, riportava lesioni fisiche per cui si sottoponeva a cure mediche, e che prima del giudizio la compagnia assicuratrice convenuta, pur non avendo mai contestato la responsabilità (tant’è che i danni materiali riportati dall’auto sono stati integralmente risarciti), versava la somma di € 600,00 che l’attore tratteneva a titolo di acconto; tuttavia, al fine di ottenere l’integrale risarcimento dei danni patiti, si era resa necessaria l’instaurazione del giudizio de quo.

Parte convenuta nulla eccepeva rispetto all’an; contrariamente, in relazione al quantum, l’Assicurazione contestava le valutazioni fatte dal consulente legale di parte attrice sostenendo la riconducibilità delle lesioni dell’attore ad un precedente sinistro ed affermando l’esaustività di quanto già corrisposto in fase stragiudiziale.

In data 02 aprile 2010 veniva ammessa la CTU ed infine, dopo il deposito della perizia, e all’esito dell’istruttoria, la causa giungeva in decisione sul quantum, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

6

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato, con riguardo all'*an*, che l'esclusiva responsabilità della signora [redacted] non è contestata, occorre subito passare alla quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'attore [redacted].

Sul punto, partendo dal danno patrimoniale, consistente nell'esborso di denaro sostenuto, rientrano le spese per le cure mediche (v.di docc.Nn:8-9), che si ritiene di riconoscere integralmente anche alla luce delle risultanze della perizia medico legale che le considera congrue per l'iter clinico delle lesioni riportate da parte attrice, lo stesso va liquidato nel complessivo ammontare di € 443,10; poiché il danno de quo ha natura patrimoniale, esso costituisce un debito di valore liquidato all'epoca dell'incidente, per cui su tale somma compete, dalla data intermedia dei singoli documenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto.

Passando all'esistenza del danno alla persona, si ritengono condivisibili le risultanze della perizia medico-legale nella quale il consulente ha individuato, a carico dell'attore, una distorsione del rachide cervicale.

In relazione all'incidenza del pregresso incidente stradale in cui l'attore fu coinvolto nel 2000, il consulente ha affermato che: "Da un lato non può essere trascurato il dato noto di un precedente evento traumatico che risulterebbe avere interessato anche il rachide cervicale. Per contro, però, non può essere sottovalutata l'incidenza negativa che il più recente traumatismo ha comportato sulla professione del paziente, determinando una peggiore cenestesi operativa." Il consulente ha poi affermato che l'evento traumatico, il sinistro accaduto in data 28 aprile 2008, è da ritenersi la causa unica, diretta ed immediata delle lesioni iniziali. (cfr. pag. 4 consulenza).

All'esito della perizia sono state individuate: una inabilità temporanea totale di 10 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15 e di una ulteriore al 25% per giorni 10 oltre ad un danno permanente, con riferimento alla integrità psico-fisica, nella misura dell'1,5%; con riferimento a quest'ultima voce, è dovuto il risarcimento del c.d. danno biologico secondo le tabelle di cui agli art.138 e 139 Codice Assicurazioni Private (pubblicate

G

all'attualità con Decreto del Ministro Sviluppo economico del 24/06/08 in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 17/06/11) nella concezione pluridimensionale fatta propria dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972/08; pertanto, tenuto conto che non risultano allegare e provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico in esame sotto l'aspetto dinamico relazionale, un'invalidità dell'1,5% in un soggetto di anni 45 al momento del fatto comporterà una liquidazione di:

a) danno permanente all'integrità psico-fisica in relazione dell'entità e tipologia delle lesioni nella misura dell'1,5%.

DP = Euro 1.001,93

b) compromissione temporanea dell'integrità fisica

I.T.T.= 44,28 x gg. 10 = € 442,80

I.T.P.= 44,28 (75%) x gg.10 = € 332,10

I.T.P.= 44,28 (50%) x gg.10 = € 221,40

I.T.P.= 44,28 (25%) x gg. 15 = € 110,70

Per quanto riguarda, infine, il richiesto danno morale conseguente a lesioni personali, dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.26972/08, è necessario, però che tale sofferenza sia in sé considerata, cioè non sia una componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale; in particolare, qualora sia prospettabile un danno biologico, ogni sofferenza fisica o psichica che ne costituisce componente determina quindi duplicazione di risarcimento, per via della congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale da un terzo alla metà del primo.

Esclusa la praticabilità di tale operazione dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

In base a tale enunciato si ritiene che nel caso in esame, pur non essendo risarcibile un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, sia comunque necessario procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo, che tenga conto della sofferenza morale, da considerarsi provata davanti a

Ca

semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento del soggetto che subisce lesioni personali; passando alla quantificazione in termini monetari della suddetta sofferenza morale, in questa prima applicazione delle indicazioni della Sezioni Unite si ritiene di non discostarsi dal parametro finora utilizzato, ritenendo che ciò risponda a principi di uniformità delle decisioni e, dunque, di equità sostanziale; pertanto la personalizzazione del danno biologico finalizzata al riconoscimento della sofferenza morale viene attuata tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente, corrispondente ad un terzo trattandosi di micro-permanente, pertanto la sofferenza morale di parte attrice, come ulteriore componente del danno biologico subito, viene così liquidato

c) $a+b=2.108,93:3= 702,97$

Complessivamente, pertanto, il danno alla persona ammonta ad € 2.811,90 (a+b+c), da tale importo dovrà essere detratta la somma di €600,00 già corrisposta all'attore nella fase stragiudiziale.

Tale somma non va attualizzata in quanto il danno alla persona è stato già liquidato sulla base dei valori attuali.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base alla somma riconosciuta ivi compresa la rifusione delle spese sostenute per la CTP di € 420,00 e la CTU di € 420,00 (v. ricevute prodotte all'udienza del 12/11/2010 da parte attrice).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di U.G.F. Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causa sub RGN 18898/2009 così decide:

DICHIARA

responsabile del sinistro la signora Martina Berno

CONDANNA

La convenuta assicurazione al pagamento in favore dell'attore:

- di € 2.211,90 (€ 2.811,90 detratto l'acconto di € 600,00) a titolo di danno alla persona ed €443,10 a titolo di danno patrimoniale (quest'ultimo da rivalutarsi come in parte motiva) su entrambi le voci andranno calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione al saldo;
- di € 420,00 per la CTP di € 420,00 per la CTU;

GA

- delle spese processuali liquidate in € 94,08 per spese; €1000,00 per compensi oltre al 12,50% per spese generali, nonché oltre a C.N.A.P. e I.V.A. come per legge.

Così deciso in Bologna li 20/06/12

Il Giudice di Pace
Concetta Russo
Avv. Concetta Russo



Depositato in Cancelleria

IL 23/07/2012

CANCELLIERE
Dr.ssa Fosella Rotundo